

COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

(Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1)

Art.1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prevista dall'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (TARI); tale Tariffa ha natura tributaria.

2. In conformità all'espressa previsione del medesimo articolo 1, la Tariffa deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.36/2003.

Art.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono innanzitutto le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti: le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, vengono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate.

a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

c) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

d) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

e) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione del Centro Comunale di Raccolta (di cui alla lettera p), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

f) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

g) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale: le principali operazioni di recupero sono elencate, in modo non esaustivo, nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;

h) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'allegato B alla Parte IV del D.Lgs.152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

i) **spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV;

m) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.

n) **rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

o) **rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

p) **centro comunale di raccolta:** area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; la disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

q) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;

r) **Ecosportello:** locale gestito dal Comune, ubicato sul territorio comunale e dedicato al ricevimento degli utenti, alla gestione delle richieste e delle pratiche nonché alla distribuzione dei contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;

s) **Gestore del servizio:** la Società che esegue la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;

t) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;

u) **quota fissa della Tariffa:** parte della Tariffa che comprende le componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

v) **quota variabile della Tariffa:** parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti ed all'entità dei costi di gestione;

z) **rifiuto urbano residuo:** rifiuto urbano non pericoloso residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata, dal quale non sia possibile recuperare materia;

aa) **utenze:** chiunque occupi, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;

bb) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali/artigianali/di servizi integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono per utenze i locali autonomi ed indipendenti - o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;

cc) **utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;

dd) **utenze non domestiche:** utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche.

Art.3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di raccolta, conferimento, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le

attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente trattamento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.

2. Il servizio si conforma a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti e si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale ed assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, dal contratto di servizio, stipulato con il gestore, oltre che dalle disposizioni previste nel presente regolamento, per quanto applicabili.

4. Il servizio è reso, quantomeno relativamente ad alcune frazioni di rifiuto, secondo le modalità di cui al DM 20 aprile 2017, che consentono di misurare la quantità di rifiuto conferito dagli utenti, ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

Art.4 - Soggetto attivo

1. La Tariffa è applicata e riscossa dal Comune relativamente agli immobili assoggettabili al prelievo la cui superficie insista, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune di Chignolo d'Isola. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa non sia considerabile imponibile ai fini della Tariffa.

Art.5 - Assimilazione dei rifiuti speciali

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell'applicazione della TARI i rifiuti non pericolosi elencati nella tabella riportata di seguito provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 170% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Frazione	Descrizione	CER
RIFIUTO ORGANICO	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20.01.08
	Rifiuti biodegradabili	20.02.01
	Rifiuti dei mercati	20.03.02
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	15.01.01
	Carta e cartone	20.01.01
PLASTICA	Imballaggi in plastica	15.01.02
	Plastica	20.01.39
LEGNO	Imballaggi in legno	15.01.03
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	20.01.38
METALLO	Imballaggi metallici	15.01.04
	Metallo	20.01.40

Frazione	Descrizione	CER
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	15.01.05
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	15.01.06
VETRO	Imballaggi in vetro	15.01.07
	Vetro	20.01.02
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	15.01.09
	Abbigliamento	20.01.10
	Prodotti tessili	20.01.11
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17*	08.03.18
RAEE	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21*, 20.01.23* e 20.01.35*	20.01.36
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	20.03.07
OLI	Oli e grassi commestibili	20.01.25
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27	20.01.28
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20.01.29*	20.01.30
BATTERIE E ACCUMULATORI	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33*	20.01.34
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	20.02.03
RIFIUTO URBANO RESIDUO	Rifiuti urbani indifferenziati	20.03.01
	Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	20.03.99

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, dettagli - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 3 dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art.6 - Presupposto oggettivo (impositivo)

1. Presupposto per l'applicazione della Tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.

2. Si intendono per

- locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

- possesso: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- detenzione: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, comodato oppure anche di fatto.

3. La Tariffa non si applica alle aree scoperte pertinentziali o accessorie ai predetti locali delle utenze domestiche (esempio: balconi sempreché non chiusi con verande, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi), alle aree non operative e alle aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La Tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tale fine si considerano predisposti all'uso i locali per i quali sia attivo anche uno solo dei pubblici servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o che siano dotati di arredamento. Relativamente ai locali nella disponibilità di utenti non domestici, si considerano predisposti all'uso anche quelli forniti di impianti, attrezzature, o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

5. La Tariffa è dovuta anche per le utenze che occupano temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

6. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa, in quanto di regola non integrano il presupposto di cui al precedente comma 1, le seguenti situazioni:

- a) le parti di fabbricati non utilizzate con altezza inferiore a mt. 1.50;
- b) le unità immobiliari (sia domestiche sia non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
- c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani e/o assimilati;
- d) le aree delle unità immobiliari adibite esclusivamente a luogo di culto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;
- e) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura, silos, cabine di verniciatura o altri impianti tecnologici che non necessitino di presenza umana continuativa per la conduzione ed il controllo;
- f) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- g) le aree scoperte adibite a parcheggi aventi carattere pertinentziale;
- h) le aree, facenti parte di impianti sportivi, direttamente ed esclusivamente adibite alla pratica dell'attività sportiva specifica;
- i) le aree, facenti parte delle abitazioni rurali, adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse adibite all'attività agricola;
- j) le superfici delle attività agricole adibite all'allevamento del bestiame o adibite a serra con coltivazione a terra.

7. La condizione di esclusione dal pagamento della Tariffa di cui al comma 6 deve essere riscontrabile sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili e comunque inoltre supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto

obbligato ovvero apposta autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000.

8. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti forniti dal Gestore del servizio e/o dal Comune, non comportano alcun esonero o riduzione della Tariffa che, ricorrendone i presupposti di legge, viene comunque applicata in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

9. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie utilizzata a tal scopo: in tale ipotesi si applica la disposizione di cui al successivo art. 15, comma 6.

10. I locali e le aree scoperte adibite a servizi di parcheggio a pagamento delimitati (con accesso mediante sbarra o altro) e presidiati, in quanto aventi natura operativa, sono soggetti a Tariffa, limitatamente alle aree occupate dagli stalli con esclusione delle aree di manovra.

11. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a Tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 4 mq per colonnina di erogazione.

Art.7 - Superfici escluse per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio ed altre peculiari condizioni

1. Nella determinazione della superficie delle utenze non domestiche imponibile ai fini dell'applicazione della Tariffa non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati, alla cui gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse, la superficie imponibile (ai fini del calcolo della quota fissa e della quota variabile TV1) è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate di seguito.

Categoria utenza non domestica	Percentuale di abbattimento
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiografici e odontotecnici, laboratori di analisi	10%
Lavanderie a secco, tintorie industriali	10%
Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista	20%
Falegnamerie, verniciatori, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	20%
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	10%
Laboratori fotografici e eliografici	10%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	10%
Lavorazioni materie plastiche e vetroresina	10%
Barbiere, estetista, parrucchiere	5%

3. Per fruire delle esclusioni/riduzioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione:

- il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
- le superfici suscettibili di produzione dei rifiuti, individuando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali non pericolosi, speciali pericolosi) distinti per codice CER;
- le superfici suscettibili di produzione di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, individuando l'uso e le tipologie di sostanze.

Inoltre fa carico agli interessati comunicare entro il 10 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi.

Al suddetto modulo, pena l'irricevibilità della comunicazione, deve essere allegata copia del MUD relativa all'anno di riferimento, laddove, ai sensi dell'art.189 D.Lgs.152/2006, sussista l'obbligo della sua redazione e presentazione da parte dell'utente.

In mancanza di tale obbligo, alla comunicazione suddetta dovranno essere allegate in copia le quarte copie dei formulari (debitamente compilate e firmate) relative a tutte le movimentazioni di rifiuti effettuate nel corso dell'anno di riferimento.

4. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze di cui al comma 1 del presente articolo, la Tariffa verrà applicata all'intera superficie dell'utenza, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni previste all'art.26.

Art.8 - Soggetti obbligati

1. La Tariffa è dovuta da coloro che possiedono o detengono locali e/o aree scoperte di cui

al precedente art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare ovvero tra coloro che usano in comune i predetti locali e/o le aree. Per le abitazioni secondarie il vincolo di solidarietà opera tra i componenti del nucleo familiare dell'abitazione principale e/o di residenza, ancorché posta in altro comune. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di riscossione, sia volontaria che coattiva, della Tariffa.

2. Il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa è di regola individuato:

- per le utenze domestiche, nella persona che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe comunale;
- per le utenze non domestiche, nella persona che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 del Codice Civile qualora utilizzate in via esclusiva, la Tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. Per i locali ad uso abitativo, le autorimesse o le cantine non pertinenziali o comunque non collegabili ad una abitazione, affittati, dati in uso o comunque utilizzati da terzi per

periodi non superiori a 183 giorni, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.

5. Per i locali ad uso abitativo tenuti a disposizione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.

6. Nel caso di sub-locazione o sub-concessione a qualsiasi titolo di locali e/o aree, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale.

7. Agli effetti del presente Regolamento qualsiasi accordo verbale o contratto avente ad oggetto la traslazione dell'obbligo di pagare la Tariffa è nullo e, comunque, privo di effetti.

8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività. I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una certificazione-comunicazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

9. Nel caso di multiproprietà (tutti i casi, nessuno escluso) e di centri commerciali, artigianali e di servizi integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale) il responsabile, e titolare, del versamento della Tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni. La Tariffa è dovuta per i locali e le aree scoperte sia di uso comune sia di uso esclusivo fermo restando il vincolo di solidarietà fra tutti coloro i quali siano occupanti, detentori o possessori di singole parti di locali ed aree, sia per la parte di competenza in via esclusiva sia per i locali e aree di uso comune. Per tali situazioni si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- le tariffe applicate per i locali ed aree in uso esclusivo, saranno quelle più pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata;
- in caso di multiproprietà di abitazioni il titolare e responsabile del versamento della Tariffa tiene aggiornata, e consegna al Comune ad ogni variazione ed entro il trentesimo giorno in cui la stessa sia intervenuta, idonea planimetria del complesso integrato con indicazione delle superfici di ciascuna abitazione e di ogni altro luogo o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, nonché di tutti i proprietari, e le rispettive quote di proprietà;
- il numero dei componenti del nucleo familiare, per ogni abitazione in multiproprietà, è individuato secondo il criterio riportato all'allegato 2 al presente Regolamento;
- nel caso di centri commerciali/artigianali/di servizio integrati il titolare e responsabile del versamento della Tariffa tiene aggiornata, e consegna al Comune ad ogni variazione, entro il trentesimo giorno in cui la stessa sia intervenuta, idonea planimetria indicante anche le superfici catastali e le generalità dell'occupante e del proprietario degli spazi utilizzati in via esclusiva e degli spazi collettivi.

Art.9 - Base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie imponibile è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

2. Per gli immobili già dichiarati al precedente sistema di tariffazione, il Comune assume, per l'applicazione della Tariffa, la superficie già presente nella relativa banca dati.

3. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento, i soggetti obbligati sono tenuti, contestualmente, a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali completi dell'unità principale e di eventuali pertinenze considerate nella determinazione della superficie catastale, allegando visura e planimetria aggiornate.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:

- si considera la superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente collegate, fornendo indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D e E);
- i vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta.

5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.

6. La superficie calpestabile può essere determinata anche attraverso la presentazione di planimetria catastale o altra planimetria, completa, dell'immobile, idoneamente firmata da tecnico abilitato ed in scala opportuna.

7. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

8. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile alla Tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art.10 - Criteri di redazione del Piano Finanziario (PEF)

1. La Tariffa per i rifiuti viene istituita per la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per tutte le attività ad esso riconducibili.

2. I costi efficienti del servizio sono definiti ogni anno applicando il MTR di cui alla Delibera ARERA 443/2019. Tale atto viene predisposto dal Gestore del servizio, per la parte di propria competenza, entro il primo giorno del mese di novembre di ogni anno, per l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, fatte salve le eventuali proroghe per l'approvazione del bilancio di previsione.

Entro lo stesso termine l'Ufficio Ragioneria comunale predispone, applicando il metodo MTR, la parte di PEF di propria competenza.

3. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel Piano Finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa

tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del Piano Finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per i rifiuti assimilati avviati al riciclaggio direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

4. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quale elemento di costo nel primo Piano Finanziario utile rispetto alla data della accertata inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti così qualificati dalla normativa fiscale, ed in particolare dall'art.101 comma 5 D.P.R. 917/1986, purché sia stato inviato il sollecito di cui all'art.27, sia stata esperita la procedura di recupero, ove ne ricorrano i requisiti di economicità, siano infruttuosamente decorsi 12 mesi dalla data di prima scadenza del credito e comunque sia scaduto il termine di pagamento della procedura di recupero posta in essere.

8. Eventuali realizzazioni di crediti già inseriti nel Piano Finanziario saranno contabilizzati e saranno considerati quali sopravvenienze attive, da imputarsi in riduzione dei costi del Piano Finanziario di competenza.

9. Nel Piano Finanziario è comunque istituito un fondo di accantonamento determinato in misura tale da mantenere l'equilibrio finanziario del servizio ed evitare scostamenti rilevanti sulle tariffe da applicare all'utenza.

10. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art.11 - Criteri generali per la determinazione della tariffa e sua approvazione

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, che si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal 31 dicembre dell'annualità di cui trattasi.

2. La Tariffa si conforma ai criteri previsti dal D.P.R. 158/1999. I coefficienti di produttività specifica e di adattamento sono commisurati alle quantità di rifiuti, aggregate per tipologia, conferite al servizio pubblico, nonché ai sistemi di misurazione delle quantità di determinate tipologie di rifiuto conferite da ogni singolo utente realizzati ed attivati sul territorio comunale.

3. Per la determinazione della Tariffa sono in particolare individuati i valori relativi ai parametri di seguito riportati:

- a) la produzione di rifiuti relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, stimata applicando i coefficienti Kb e Kd di cui all'allegato 1 al D.P.R.158/1999; i costi previsti dal Piano Finanziario vengono ripartiti tra l'insieme delle utenze domestiche e delle non domestiche in proporzione all'ammontare complessivo dei quantitativi così individuati;
- b) la percentuale stimata di raccolta differenziata;
- c) la quantità di rifiuti stimata derivante da particolari attività, quali i servizi cimiteriali, lo spazzamento strade, la manutenzione del verde pubblico, la rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente etc.;
- d) il numero delle utenze domestiche servite;
- e) il numero delle utenze non domestiche servite;
- f) il numero degli abitanti residente, sulla base dell'ultimo dato disponibile.

4. La Tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori e superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art.33-bis del Decreto Legge 248/2007.

5. Alla Tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 504/1992. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione Provinciale sull'importo complessivo della Tariffa. Il Tributo così riscosso viene versato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

6. La Tariffa è approvata, sulla base del Piano Finanziario di cui all'art.10, con deliberazione del Comune da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal primo giorno del mese di gennaio dell'anno di riferimento. La Delibera determina tutti i coefficienti ed i parametri utili al fine del calcolo delle tariffe e le diverse modalità di calcolo.

7. Nella medesima Delibera il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni di cui al presente Regolamento, con effetto limitato al solo anno di riferimento.

8. Qualora la Delibera non sia adottata entro il termine di cui al comma 6, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria di utenza, previste dall'ultima Delibera validamente assunta dal Comune, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio del nuovo anno.

Art. 12 - Articolazione della Tariffa

1. La Tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da cinque quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio, compresi i costi di trattamento dei rifiuti. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

2. In particolare, come da punto n.2.3 art.2 Allegato A Delibera ARERA 443/2019, la Tariffa è composta da:

- Una quota fissa in ragione d'anno, denominata TF, commisurata, alla sommatoria dei Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL), dei Costi Comuni (CC), dei Costi d'uso del capitale (CK) e dei Costi Operativi incentivanti (COI_{TF}).
- Una prima quota variabile, denominata TV1, commisurata alla sommatoria dei costi relativi alla raccolta (CRT e CRD) e relativo avvio a trattamento delle frazioni ottenute (CTS e CTR). La TV1 non copre i costi connessi alla gestione (CRT, CRD, CTS e CTR) dei rifiuti inerti, dei rifiuti ingombranti, degli sfalci e potature e dei rifiuti legnosi raccolti presso il Centro di Raccolta comunale.
- Una seconda quota variabile, denominata TV2, commisurata al costo del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti inerti raccolti presso il centro di raccolta. La TV2 viene corrisposta dalle utenze domestiche che siano interessate a fruire dello specifico servizio, mediante corresponsione di tariffa ponderale. La quantificazione dei conferimenti viene effettuata presso il Centro di Raccolta e il corrispettivo viene addebitato in bolletta. La tariffa unitaria sarà determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
- Una terza quota variabile, denominata TV3, commisurata al costo del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti ingombranti raccolti presso il centro di raccolta. La TV3 viene corrisposta dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche che siano interessate a fruire dello specifico servizio, mediante corresponsione di tariffa ponderale.

La quantificazione dei conferimenti viene effettuata presso il Centro di Raccolta e il corrispettivo viene addebitato in bolletta. La tariffa unitaria sarà determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

- Una quarta quota variabile, denominata TV4, commisurata al costo del servizio di raccolta, trasporto e trattamento di sfalci e potature raccolti presso il centro di raccolta. La TV4 viene corrisposta dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche che siano interessate a fruire dello specifico servizio, mediante corresponsione di tariffa ponderale. La quantificazione dei conferimenti viene effettuata presso il Centro di Raccolta e il corrispettivo viene addebitato in bolletta. La tariffa unitaria sarà determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
- Una quinta quota variabile, denominata TV5, commisurata al costo del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti legnosi raccolti presso il centro di raccolta. La TV5 viene corrisposta dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche che siano interessate a fruire dello specifico servizio mediante, corresponsione di tariffa ponderale. La quantificazione dei conferimenti viene effettuata presso il Centro di Raccolta e il corrispettivo viene addebitato in bolletta. La tariffa unitaria sarà determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Art.13 - Periodi di applicazione della Tariffa

- 1.** La Tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto.
- 2.** L'obbligazione alla corresponsione della Tariffa decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto oggettivo e sussiste sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.
- 3.** La quota fissa e la TV1 sono computate a giorni; la TV2, la TV3, la TV4 e la TV5 vengono corrisposte sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti.
- 4.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di Tariffa producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di Tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia presentata entro i termini di cui all'art.24 del presente Regolamento, ovvero dalla data di presentazione, se questa viene presentata oltre il termine citato.
- 5.** Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 6.** La contabilizzazione delle variazioni è contabilizzata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.
- 7.** Per quanto non previsto o non specificato sono applicate le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.14 - Classificazione delle utenze domestiche

- 1.** Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, in relazione alla composizione del nucleo familiare, in conformità alle previsioni del D.P.R. 158/1999. L'allegato 1 riporta le categorie secondo le quali viene classificata l'utenza domestica ed i valori dei coefficienti Ka e Kb assegnati a ciascuna categoria. Tali coefficienti potranno essere rideterminati su

base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono inoltre essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).

3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari ("seconde case"), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo, si assume come numero degli occupanti quello determinato ai sensi dell'allegato 2 del presente Regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare per l'intestazione all'occupante) e il numero di occupanti nei diversi periodi. In tali casi tutte le variazioni sono contabilizzate a conguaglio.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile della Tariffa è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

Art.15 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in 21 categorie, articolate a propria volta, laddove ne sussistano i presupposti, in funzione di specifiche attività o produttività, in sottocategorie, in conformità alle previsioni del D.P.R. 158/1999; l'allegato 3 riporta le categorie e relative sottocategorie secondo le quali viene classificata l'utenza non domestica ed i valori dei coefficienti Kc e Kd assegnati a ciascuna categoria. Tali coefficienti potranno essere rideterminati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

2. In ragione delle risultanze conseguite con l'utilizzo degli eventuali sistemi di misurazione posti in essere, possono essere istituite ulteriori categorie o sottocategorie particolari per quelle utenze non domestiche che evidenzino una produzione di rifiuto urbano residuo significativamente diversa, su base annua, rispetto al valore medio rilevato per la categoria di appartenenza.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. La Tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Alle superfici che tuttavia presentano un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata e costituente almeno il 25% del compendio, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la Tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata. A tali utenze viene comunque assegnata

un'unica dotazione di contenitori per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti ed i rifiuti conferiti sono imputati alle diverse tipologie d'utenza coesistenti in proporzione alle superfici rispettivamente dedicate.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Nelle unità immobiliari adibite ad impianti sportivi, limitatamente ai grandi spazi attrezzati, quali ad esempio gradinate e tribune, coperte o scoperte, il tributo è calcolato sui giorni di effettiva utilizzazione con le modalità previste all'art.16 del presente Regolamento. Il soggetto obbligato deve comunicare al Comune tutti i periodi di utilizzo, per ogni anno solare, a consuntivo dell'anno precedente e preventivati per l'anno in corso, entro il mese di gennaio. Sono soggetti alla Tariffa secondo le regole ordinarie gli altri locali ed aree scoperte fatte salve eventuali esclusioni di cui al presente Regolamento.

9. Ai fini della corretta classificazione delle utenze non domestiche, si applicano altresì i criteri elencati di seguito:

- le superfici di Amministrazioni provinciali e regionali, dei Ministeri, delle scuole (eccetto scuole comunali e fatta salva la fattispecie di cui all'art.33 bis del D.L.248/2007) e delle associazioni onlus su cui viene esercitata una qualsiasi attività economica, sono associate alla specifica categoria, come da allegato 3 del presente Regolamento;
- le case di riposo per anziani, pubbliche o private, sono associate alla specifica categoria come da allegato 3 del presente Regolamento, indipendentemente dalle modalità gestionali adottate e/o dalle tipologie societarie cui afferiscono;
- la categoria 5 si applica laddove il ristorante sia a servizio dei soli fruitori dell'albergo; in caso differente, ai fini della loro classificazione, le attività di ristorazione e quella alberghiera saranno considerate separatamente.

10. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della propria sede legale e/o operativa (es. imprese di pulizia, imprese di manutenzione per conto terzi, imprese di imbiancatura/tinteggiatura, tappezzieri, piastrellisti etc.), ai sensi della lettera f comma 1 art.183 e del comma 4 art.266 del D.Lgs.152/2006, devono conferire i propri rifiuti per mezzo dei contenitori loro assegnati dal Gestore del servizio presso la sede allocata sul territorio comunale, anche se essa risulti sita in ambito territoriale differente rispetto a quello ove il rifiuto sia stato materialmente prodotto.

Art.16 - Tariffa giornaliera per utenze non domestiche

1. La Tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

3. La Tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la Tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di utenza non domestica, aumentata del 50%.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti assimilati.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del

Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Alla Tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni.

7. La Tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:

- occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
- occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
- occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).

8. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive diverse dalla fattispecie di cui al comma 8 art.15, eventi socio-culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, con l'esclusione di:

- attività connesse all'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti,
- banchetti di movimenti politici o di Associazioni onlus,

comunque non eccedenti i 50 metri quadrati, e con una durata non superiore a 6 ore, l'organizzazione della manifestazione è tenuta ad attivare lo specifico servizio temporaneo di raccolta e trattamento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento erogato dal Gestore del Servizio, accollandosene tutti gli oneri relativi. La tariffa sarà stabilita in sede di Piano Tariffario ed il corrispettivo dovuto dall'organizzatore sarà calcolato sulla base dei dati indicati nella denuncia di cui all'allegato 4, che dovrà essere presentata da quest'ultimo all'Ufficio Tributi con anticipo di almeno 30 giorni lavorativi sulla data di avvio dell'evento.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Art.17 - Riduzioni per inferiori livelli di erogazione del servizio

1. I livelli di qualità, gli standard e le frequenze del servizio sono descritti ed individuati nel Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e specificati nella relazione tecnico-illustrativa allegata al Piano Finanziario.

2. Il perimetro in cui il servizio è regolarmente effettuato è stabilito nel Regolamento di cui al comma 1. A tale fine, si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

3. Le utenze non direttamente servite dal servizio di raccolta porta a porta devono conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta comunale o in altro luogo appositamente predisposto dal Gestore del servizio e opportunamente segnalato, in funzione della tipologia di rifiuto conferibile. Alle utenze oggetto del presente comma, in considerazione del minor livello di servizio offerto, verrà riconosciuta una riduzione del 60% sulla quota fissa e sulla TV1.

4. Qualora il servizio di raccolta porta a porta venga esteso a zone precedentemente non servite, la Tariffa viene applicata per intero a fare data dalla attivazione del servizio, previo apposita comunicazione effettuata dal Gestore del servizio e/o dal Comune.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo che abbia determinato situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno o di pericolo di danno alle persone e/o all'ambiente, il Comune segnala l'accaduto al Gestore del servizio e ingiunge l'immediato ripristino delle normali condizioni operative, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni e/o penali previste nella documentazione relativa all'affidamento del servizio. In tali casi l'utente ha diritto, previa specifica richiesta inviata al Comune, alla riduzione dell'80% della intera Tariffa, rapportata ai giorni di effettivo disservizio, a decorrere dall'ultimo giorno di regolare effettuazione del servizio e sino al giorno in cui il servizio sia stato completamente ripristinato.

Art.18 - Riduzioni per utenze domestiche per particolari condizioni d'uso

1. Alle utenze domestiche si applicano le riduzioni specificate di seguito.

2. Per le unità abitative tenute a disposizione per uso stagionale, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare viene riconosciuta una riduzione del 35% sulla quota fissa e sulla TV1.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, ed occupate da utenze domestiche classificate, ai sensi dell'allegato 2, nelle categorie 2, 3, 4, 5 e 6, laddove un componente del nucleo familiare avesse trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, il numero degli occupanti, previa presentazione di richiesta documentata, viene ridotto di una unità.

4. Alle unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, ed occupate da utenze domestiche classificate, ai sensi dell'allegato 2, nella categoria 1 laddove il componente il nucleo familiare avesse trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, viene riconosciuta una riduzione del 40% sulla quota fissa e del 40% sulla TV1.

5. Per le unità abitative occupate da soggetti che risiedano all'estero per più di 183 giorni nell'anno solare viene riconosciuta una riduzione del 35% sulla quota fissa e sulla TV1, a condizione che tale condizione valga per tutto il nucleo familiare.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

7. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte tenute a disposizione e/o adibiti ad uso

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 250 giorni nell'anno solare si applica, sulla quota fissa e sulla TV1, una riduzione del 25%.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.20 - Riduzioni sulle aree scoperte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Sulla superficie delle aree scoperte delle utenze non domestiche classificate nelle categorie 5, 6, 16, 17 di cui all'allegato 3 viene applicata una riduzione del 50% sulla quota fissa e sulla TV1.

Art.21 - Riduzioni per compostaggio

1. E' applicata una riduzione del 20% sulla sola TV1 alle utenze domestiche che praticino in modo continuativo presso il proprio domicilio il compostaggio domestico. Il processo di compostaggio può essere realizzato dall'utente, in alternativa:

- mediante composter di produzione industriale;
- mediante composter autoprodotti;
- mediante cumulo.

In ogni caso, il processo deve essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione di cattivi odori (rivoltamenti periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con funzione strutturante).

L'utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare all'Ecosportello apposita dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l'utente, oltre ad attestare una pratica costante e corretta del compostaggio domestico, si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in essere dall'Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni che permettano l'effettiva applicabilità della riduzione.

Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l'applicazione della riduzione dall'anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data successiva al 30 giugno determina l'applicazione della riduzione a partire dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.

Laddove l'utente dismetta l'attività di compostaggio domestico che ha dato luogo all'applicazione della riduzione, è tenuto a darne comunicazione al Comune, sottoscrivendo e presentando all'Ecosportello apposita dichiarazione. La riduzione non verrà applicata dall'anno successivo a quello in cui l'utente ha dato comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio domestico.

La riduzione è revocata qualora a seguito del controllo effettuato dall'Amministrazione Comunale, risultasse che l'utente non pratici o non pratici correttamente l'attività di compostaggio domestico presso il proprio domicilio; quali elementi indicativi di tale fattispecie possono essere assunti:

- la mancanza di composter/cumuli presso l'utenza;
- la palese inutilizzazione del composter presente presso l'utenza;

- la sottoutilizzazione del composte presento presso l'utenza: presenza di quantità di materiale organico non compatibile con la produzione dell'utenza, presenza di materiale organico in cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non adatte, quali tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non compatibile con il processo.

La riduzione viene altresì revocata laddove l'utente non permetta l'effettuazione dei controlli sulla propria attività di compostaggio domestico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Alla revoca consegue l'addebito all'utente dell'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di 5 annualità, oltre alle altre eventuali sanzioni applicabili.

2. E' applicata una riduzione del 10% sulla sola TV1 alle utenze non domestiche aventi come attività prevalente la realizzazione di attività agricole e/o vivaistiche che praticino in modo continuativo presso la propria sede il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti biodegradabili, costituiti da sostanza organiche naturali non pericolose derivanti dai propri processi produttivi. Il processo di compostaggio può essere realizzato dall'utente, in alternativa:

- mediante cumulo;
- mediante silo orizzontale.

In entrambe i casi il rifiuto dovrà essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione di cattivi odori e garantire un andamento regolare del processo (rivoltamenti periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con funzione strutturante, mantenimento del corretto tenore di umidità).

L'utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare all'Ecosportello apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato 6. Nella suddetta dichiarazione l'utente, oltre ad attestare una pratica costante e corretta del compostaggio individuale:

- si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in essere dall'Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni che permettano l'effettiva applicabilità della riduzione;
- indica su planimetria di adeguata scala l'area del proprio insediamento che verrà adibita al compostaggio individuale.

Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l'applicazione della riduzione dall'anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data successiva al 30 giugno determina l'applicazione della riduzione a partire dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.

Laddove l'utente dismetta l'attività di compostaggio individuale che ha dato luogo all'applicazione della riduzione, è tenuto a darne comunicazione al Comune, sottoscrivendo e presentando all'Ecosportello apposita dichiarazione. La riduzione non verrà applicata dall'anno successivo a quello in cui l'utente ha dato comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio individuale.

La riduzione è revocata qualora a seguito del controllo effettuato dall'Amministrazione Comunale, risultasse che l'utente non pratici o non pratici correttamente l'attività di compostaggio individuale presso la propria sede; quali elementi indicativi di tale fattispecie possono essere assunti:

- la mancanza di uno o più cumuli presso l'utenza;
- la mancanza di rifiuto organico nei sili orizzontali;
- la sottoutilizzazione del processo da parte dell'utenza: presenza di quantità di materiale organico non compatibile con la produzione dell'utenza, presenza di materiale organico in cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non adatte, quali tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non compatibile con il processo.

La riduzione viene altresì revocata laddove l'utente non permetta l'effettuazione dei controlli sulla propria attività di compostaggio individuale da parte dell'Amministrazione Comunale.

Alla revoca consegue l'addebito all'utente dell'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di 5 annualità, oltre alle altre eventuali sanzioni applicabili.

Art.22 - Riduzioni per avvio a riciclaggio di rifiuti assimilati

1. Il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 198 comma 2 lett. g del D.Lgs 152/06, che dimostri di avviarli a riciclaggio (così come definito ai sensi della lett. u) dell'art.183 D.Lgs.152/2006), mediante la presentazione di copie dei formulari di identificazione, di cui al D.M. 1.4.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti, ha diritto ad una riduzione della TV1. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza e comporta il rimborso e lo sgravio sul totale ammontare del tributo eventualmente già iscritto a ruolo, a patto che il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo. La riduzione della TV1 è proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclaggio nelle seguenti misure: riduzione dello 0,2% della quota variabile dovuta per ogni riduzione pari al 1% del quantitativo complesso prodotto dall'utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore attribuito al coefficiente kd della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

2. Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell'utente redatta su apposito modulo da presentarsi entro e non oltre il 30 aprile dell'anno in corso in cui la stessa si riferisce.

Art.23 - Dichiarazione

1. I soggetti di cui all'art.8 devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tariffa ed in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche vengono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe, che provvede, a cadenza mensile, a inviare relativa comunicazione all'Ufficio Tributi.

2. La dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta con firma leggibile dai soggetti passivi. Della presentazione viene rilasciato apposito riscontro, laddove richiesto.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Nell'ipotesi di compresenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza (art. 14, comma 5), la denuncia di cui al comma 1, deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento della Tariffa.

Art.24 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della Tariffa. In caso

contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. Gli Uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, informano l'utente della necessità di inoltrare congiuntamente all'Ufficio Tributi la dichiarazione per l'attivazione del servizio di gestione rifiuti e applicazione della Tariffa; fermo restando, tuttavia, l'obbligo dell'utente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detta attività di informazione.

6. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza ed eventuali elementi che determinano una variazione tariffaria nel termine di cui al comma 1.

Art.25 - Controllo ed accertamento

1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa, al controllo dei dati dichiarati con le dichiarazioni di cui all'art.23 e, più in generale, al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e/o alla corrispondenza di quanto dichiarato ai fini dell'applicazione della Tariffa (ad es., pratica del compostaggio domestico).

2. Nell'esercizio di detta attività il Comune effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, direttamente o per il tramite di organi istituzionalmente preposti al controllo. Il Comune potrà altresì inviare all'utenza richieste di chiarimento in merito al mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta.

3. In caso di accertata omessa comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della dichiarazione di attivazione dell'utenza, il Comune inoltra apposita comunicazione all'utenza a mezzo raccomandata A.R. o pec. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata dal Comune.

4. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta dichiarazione, il Comune, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:

- a. rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
- b. utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e previo accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
- c. richiedere a uffici pubblici o a enti pubblici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.

5. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Comune sulla base degli elementi, anche presuntivi, in suo possesso.

6. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla

tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 o comunque ritenute infondate le giustificazioni addotte ai sensi del medesimo comma 3 o comunque acquisiti i dati di cui al comma 4 o ricorrendo il caso di cui al comma 6, il Comune applica la Tariffa sulla base degli elementi già indicati nella comunicazione inviata all'utente, provvedendo altresì alla sua notifica all'utente, a mezzo raccomandata A.R. o pec, da inviarsi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

8. La notifica di cui al comma precedente specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per Tariffa, tributo provinciale, iva, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

9. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

Art.26 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento costituiscono un illecito amministrativo e sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 24 novembre 1981, n. 689.

2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 art.25, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.

7. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

8. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

9. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con

riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

10. L'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di versare gli importi riportati che comprendono imposte, interessi e sanzioni. L'atto di accertamento, trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso, diventa esecutivo, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019.

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, la riscossione dell'ammontare dovuto è affidata al soggetto incaricato della riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento/ingiunzione fiscale.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

11. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che l'Ufficio Tributi acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art.27 - Pagamenti, interessi e spese

1. Il pagamento della TARI deve essere effettuato entro i termini indicati e secondo le modalità stabilite dal Comune. Le bollette sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

2. In caso di omesso o parziale pagamento il Comune inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente a mezzo raccomandata A.R. o pec. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.

3. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Comune attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

4. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:

- per le utenze domestiche: con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
- per le utenze non domestiche: viene adottata l'applicazione automatica degli interessi di mora di cui al D.Lgs. n.231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

5. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della Tariffa, oltre agli interessi di mora sopra indicati, il Comune provvederà ad addebitare una indennità di mora in misura pari al 4% in caso di ritardato versamento dell'importo tra il 31° e il 90° giorno dalla scadenza della fattura, elevabile all'8% dell'importo non versato o tardivamente versato quando il ritardo supera i 90 giorni dalla scadenza.

Art.28 - Riscossione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità

di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in almeno n. 2 rate (almeno 1 rata dopo il 1° dicembre per il rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019) aventi scadenza al:

- 30 giugno (*nel 2020 posticipata al 31 luglio*)
- 31 dicembre

3. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'Amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.

5. Non si dà luogo alla emissione di bolletta o a rimborsi per somme inferiori ai 10 Euro per anno di prelievo, fatti salvi i conguagli per chiusura della posizione.

6. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.

7. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.

8. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della Tariffa sono addebitate all'utente stesso.

Art.29 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Comune, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio. Non si procede al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai costi di gestione del rimborso stesso.

2. Il diritto al rimborso dell'utente si prescrive in ogni caso col decorso di 5 anni; la richiesta di rimborso deve essere motivata e documentata.

3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Comune, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

4. In caso di inadempienze del Comune che determinano l'addebito ingiustificato di somme a carico degli utenti che non siano dovute a mere variazioni riferite all'utenza, sulle somme che il Comune è tenuto a rimborsare verranno calcolati gli interessi legali, maggiorati di 3 punti percentuali.

Art.30 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa è determinata in base alla legge.

2. Il Comune, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, può annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procede alle dovute rettifiche.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 il Comune, può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art.31 - Entrata in vigore e prima applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01.01.2020

2. Dalla data di cui al comma 1 vengono abrogati i seguenti atti: Regolamento IUC componente TARI, approvato con delibera di C.C. n. 15/2014 del e s.m.i.

Art.32 - Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti.

Art.33 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Tutte le integrazioni e modifiche apportate dalla normativa legislativa e regolamentare prodotta in data successiva alla data di cui al comma 1 art.31 nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento stesso.

ALLEGATO 1

Classificazione utenza domestica ed attribuzione dei valori dei coefficienti Ka e Kb

Categoria	Descrizione	Ka	Kb
1	Componenti nucleo familiare: 1	0,84	0,60
2	Componenti nucleo familiare: 2	0,98	1,40
3	Componenti nucleo familiare: 3	1,08	1,80
4	Componenti nucleo familiare: 4	1,16	2,20
5	Componenti nucleo familiare: 5	1,24	2,90
6	Componenti nucleo familiare: 6 e oltre	1,30	3,40

ALLEGATO 2

Determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi di cui al comma 9 art.8 e comma 4 art.14

Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	70	1
71	90	2
91	110	3
111	150	4
151	190	5
191	oltre	6

ALLEGATO 3

Classificazione utenza non domestica ed attribuzione dei valori dei coefficienti Kc e Kd

Categoria	Sotto categoria	Tipologia di attività	Kc	Kd
1	Non prevista	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60
2	Non prevista	Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51
3	Non prevista	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Non prevista	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
5	Non prevista	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
6	Non prevista	Alberghi senza ristorante	0,80	6,55
7	Non prevista	Case di cura e riposo	0,95	7,82
8	Non prevista	Uffici, agenzie	1,00	8,21
9	Non prevista	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	4,50
10	Non prevista	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	7,11
11	Non prevista	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
12	Non prevista	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	5,90
13	Non prevista	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14	Non prevista	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	5,50
15	Non prevista	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
16	Non prevista	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
17	Non prevista	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Non prevista	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	Non prevista	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Non prevista	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
21	Non prevista	Discoteche, night club	1,04	8,56

ALLEGATO 4

Comunicazione ai sensi dell'art. 16 comma 8 Regolamento Comunale applicazione TARI.

Il sottoscritto.....in qualità di.....

della società/ente/associazione/gruppo spontaneo/onlus.....

con sede in..... via e numero civico.....PI.....CF.....

dichiara che in data:..... ha presentato regolare S.C.I.A. per la manifestazione

denominata.....che si terrà dal al.....

e che inoltre ha comunicato all'ufficio.....che

dal.....al.....si terrà la manifestazione

denominata.....

A TALE PROPOSITO SI DICHIARANO GLI ELEMENTI UTILI AI FINI DEL CALCOLO DELLA TARI DOVUTA

MQ OCCUPATI	NATURA (CUCINA, TAVOLI, LOC. INTRATTENIMENTO ETC...)	UBICAZIONE IMMOBILI E GENERALITA' DEL PROPRIETARIO

Allego alla presente i seguenti documenti

Data.....

Firma.....